

CONSIGLIO DI STATO

Adunanza generale, 31 agosto 1967, n. 969

Non ammissibilità della rinnovazione parziale della Commissione elettorale comunale.

Omissis. Va preliminarmente chiarito un equivoco nel quale cadono tanto il ricorrente quanto il referente Ministero.

Nella specie, infatti, non è esatto il riferimento all'istituto della "surrogazione" dei componenti di organi collegiali amministrativi di origine elettiva, il quale ha un proprio e ben delimitato campo di applicazione, trattandosi non già di "surrogazione" del componente cessato dalla carica, ma di parziale rinnovazione dell'organo attraverso la "sostituzione" del componente deceduto in corso di carica.

Invero, come può desumersi dagli artt. 76 e 81 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570 (artt. 68 e 73 del T.U. 5 aprile 1951 n. 203), si ha "surrogazione" allorché il componente di un collegio cessa per qualsiasi causa di far parte dell'organo prima della scadenza del mandato ed il suo posto sia attribuito al candidato che nella stessa elezione o designazione abbia riportato il maggior numero dei voti dopo l'ultimo degli eletti, senza che occorra la riconvocazione dell'organo o del collegio che ha proceduto all'elezione o alla designazione.

Appare, pertanto, evidente la differenza tra gli istituti della "surrogazione" e della "sostituzione" del componente cessato dalla carica anzi tempo, giacché la "sostituzione" comporta la riconvocazione dell'organo o del collegio elettorale e la parziale rinnovazione delle operazioni di designazione o di elezione.

Nella specie il Comune di ... con la deliberazione ..., annullata dal Prefetto, non ha provveduto a nominare come nuovo componente supplente della Commissione elettorale comunale il candidato che nelle precedenti elezioni aveva riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo degli eletti, ma ha proceduto ad una nuova elezione per la sostituzione del componente deceduto.

Tutto ciò chiarito, può prescindersi senz'altro dall'esame del problema, del tutto inconferente, cui fanno riferimento tanto il ricorrente quanto il referente Ministero, se l'istituto della "surrogazione" costituisca espressione di un principio generale nel nostro ordinamento giuridico, ovvero se di esso possa farsi applicazione soltanto nelle eccezionali ipotesi previste dalla legge.

Per la soluzione della questione oggetto della presente controversia è sufficiente, infatti, l'esame della norma relativa alla composizione e alla elezione delle Commissioni elettorali comunali ed al sistema per la loro rinnovazione in caso di correzione, per qualsiasi causa, dei loro componenti prima della scadenza del mandato.

Dette norme sono contenute nell'art. 12 della L. 22 gennaio 1966 n. 1 che ha sostituito l'art. 12 della L. 7 ottobre 1947 n. 1058.

Il citato articolo, dopo aver dettato disposizioni sulla composizione e sul sistema di elezione da parte dei Consigli comunali delle Commissioni elettorali comunali, al comma nono dispone che "per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti". Il comma dodicesimo dello stesso articolo, a sua volta, così dispone: "Quando, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessità, ed in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza".

Dall'esame delle citate disposizioni si evince in maniera indubitabile che il legislatore ha inteso escludere la rinnovazione parziale dell'organo ogni volta che per qualsiasi causa (morte, dimissioni, decadenza) un componente effettivo o supplente abbia cessato di far parte della Commissione, giacché ha previsto in modo espresso che la rinnovazione dell'organo può essere soltanto totale e deve avvenire quando i membri effettivi e supplenti si siano ridotti, per qualsiasi causa, in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni (*quorum strutturale*).

Per tale adempimento la legge stessa ha posto un termine al Consiglio comunale stabilendo che la rinnovazione totale della Commissione deve avvenire "in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza".

Orbene, se dovesse ammettersi, in ipotesi, in tale sistema la possibilità di una rinnovazione parziale della Commissione con la sostituzione di volta in volta dei componenti cessati anzi tempo dalla carica per qualsiasi motivo, la norma contenuta nel comma dodicesimo del citato articolo non avrebbe alcun senso e sarebbe "inutiliter dato".

Meno che mai potrebbe verificarsi per l'ipotesi di *un'ultima vacanza*, cui fa riferimento il comma *de quo*, giacché, seguendo l'interpretazione data dal Comune ricorrente, con la sostituzione di volta in volta dei componenti cessati dalla carica non potrebbe mai verificarsi detta ipotesi.

Appare, pertanto, evidente come in tal modo verrebbe a svuotarsi di ogni contenuto la norma in esame la quale sarebbe *a priori* destinata a non avere mai pratica applicazione.

In realtà il legislatore con il sistema della elezione contemporanea di membri effettivi e supplenti delle Commissioni elettorali e con la fissazione di un *quorum* strutturale piuttosto basso (la maggioranza dei componenti in prima convocazione e almeno tre componenti in seconda convocazione), ha inteso chiaramente escludere la rinnovazione parziale di tali organismi in corso di carica ed ha specificamente disciplinato l'ipotesi della loro rinnovazione totale qualora il numero complessivo dei componenti effettivi e supplenti si sia ridotto in proporzioni tali da non consentire la regolare costituzione del collegio.

2) Del pari infondato è il secondo motivo con il quale il Comune ricorrente in sostanza prospetta argomentazioni in base alle quali dovrebbe desumersi una implicita conferma della validità della tesi dedotta con il primo motivo.

Il Comune rileva che a norma del quarto comma dell'art. 12 della legge 1966 n. 1 nella Commissione elettorale deve essere rappresentata la minoranza, sicché, ove dovesse escludersi la possibilità della sostituzione dei singoli componenti effettivi o supplenti cessati, i quali rappresentino in seno alla Commissione la minoranza del Consiglio comunale, verrebbe ad essere alterata la composizione di tale organo e la sua democraticità.

Senonché è agevole osservare che il sistema della rinnovazione parziale della Commissione in occasione delle singole vacanze non sarebbe idoneo in astratto ad eliminare tale presunto inconveniente, giacché in sede di scelta del nuovo componente in sostituzione di quello cessato non potrebbe di certo imporsi al Consiglio comunale, in mancanza di qualsiasi norma al riguardo, di eleggere necessariamente il nuovo componente appartenente alla maggioranza o alla minoranza a seconda che sia cessato dalla carica rispettivamente un rappresentante dell'una o dell'altra corrente.

In realtà, ad avviso del Collegio, può senz'altro condividersi l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui nel sistema della legge 1966 n. 1 si è inteso assicurare la partecipazione delle minoranze nelle Commissioni elettorali comunali all'atto della formazione di tali organi collegiali nonché al momento della loro totale rinnovazione, giacché essi una volta costituiti operano secondo i principi comuni che disciplinano l'attività di ogni collegio amministrativo senza che abbia più rilievo alcuno la provenienza dei singoli componenti.